

Como, 30 agosto 2018

📌 **ALLE FISM PROVINCIALI**
📌 **AI PRESIDENTI E COORDINATRICI**
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE FISM
DELLA LOMBARDIA
Loro Sedi

OGGETTO: CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 96/2018.

Egregi Presidenti,

in relazione alle novità introdotte dal cosiddetto “Decreto Dignità” (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 - rilevabile sul Sito Fism Lombardia: <https://www.fismlombardia.it/wp-content/uploads/2018/08/Testo-del-D.L.-12-luglio-2018-n.-87-coordinato-con-la-legge-di-conversione-9-agosto-2018-n.-96.pdf>), del quale si è tutt'ora in attesa della emanazione della circolare applicativa si comunica quanto segue:

CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 13 LUGLIO 2018

La riforma non incide in alcun modo sui contratti a tempo determinato in essere alla data del 13 luglio in quanto continuano ad essere disciplinati dalla vecchia normativa.

Ciò significa che la durata massima del contratto resta fissata ai 36 mesi, che le proroghe restano sempre cinque e che possono essere apposte senza l'inserimento di alcuna causale.

PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31 OTTOBRE 2018

La legge di conversione prevede che ai rinnovi ed alle proroghe di contratti a termine già in essere prima del 14 luglio 2018, effettuati **entro il 31 ottobre 2018, continua ad applicarsi la disciplina previgente.**

Dal 1° novembre 2018, saranno soggetti alla nuova normativa.

CONTRATTI STIPULATI DAL 14 LUGLIO 2018

Alle **nuove assunzioni** (da intendersi i nuovi contratti stipulati con lavoratori che non hanno mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro), **effettuate dal 14 luglio 2018** sono interamente applicabili le nuove disposizioni di legge.

In estrema sintesi, queste prevedono quanto segue:

⌘ **APPOSIZIONE DEL TERMINE E DURATA MASSIMA**

La norma stabilisce che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:

- ♦ non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36 mesi). In tal caso il contratto sarà “senza causale”;
- ♦ non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
 - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
 - esigenze sostitutive di altri lavoratori;
 - esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali,

- la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi);
- qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

⌘ **RINNOVI DEL CONTRATTO**

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

In caso di rinnovo, è sempre richiesta la presenza di una delle predette causali, anche se la durata complessiva del contratto risulta essere inferiore a 12 mesi.

⌘ **PROROGHE DEL CONTRATTO**

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

INCREMENTO CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE CONTRATTO A TERMINE

Il decreto prevede che il contributo addizionale - attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile - venga incrementato di 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Di conseguenza, il contributo relativo al:

- primo contratto a termine stipulato dopo l'entrata in vigore del Decreto Dignità è pari all'1,4%,
- primo rinnovo del medesimo contratto, è pari all'1,9%;
- secondo rinnovo del medesimo contratto, è pari al 2,4%... e così via.

L'incremento dello 0,5% rimane operante in ogni caso per qualsiasi rinnovo intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 87/2018 (14 luglio 2018), indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto a termine (anche precedente al 14 luglio 2018).

IN SINTESI

Per le scuole dell'infanzia paritarie che applicano il contratto FISM: la norma prevede che siano fatte salve le diverse previsioni contrattuali, per cui, in materia di durata massima, percentuale e diritto di precedenza, dovrebbero essere ancora valide le disposizioni previste dal citato **CCNL Scuole FISM 2016-2018**.

Ciò posto, si suggerisce quanto segue:

- ◆ in caso di rinnovi o proroghe, tra il medesimo datore di lavoro e lo stesso lavoratore, restano validi gli accordi contrattuali in essere e, quindi, fino al raggiungimento dei 36 mesi massimi. Ovviamente questo ha valenza **fino al prossimo 31 ottobre**;

- ◆ 5 proroghe nell'arco dei complessivi 36 mesi;
- ◆ con una qualche cautela ed attenta valutazione, possono essere validate le proroghe o i rinnovi fino ai 60 mesi, per motivi sostitutivi o per il conseguimento del titolo abilitante (così come previsto dal vigente CCNL Fism/OOSS);
- ◆ le assunzioni a tempo determinato successive al 31 ottobre p.v. o quelle effettuate oggi e relative a personale totalmente nuovo per la scuola, dovranno essere regolate secondo la legge vigente e, conseguentemente, sarà consentito il tempo determinato limitatamente a 12 mesi, a causali, con un limite di 4 proroghe/rinnovi (attenzione dopo il primo rinnovo scatta la necessità di indicare la causale);
- ◆ dai 12 ai 24 mesi o dopo il primo rinnovo all'interno dei 12 mesi, va esplicitata la causale. Ad oggi, per la scuola, vale solo per i motivi sostitutivi.
- ◆ si consiglia, ove presenti, di citare in ogni caso le motivazioni del tempo determinato entro i 12 mesi (sostituzioni, in attesa di titolo abilitante, laboratori, altro) in attesa della evoluzione della norma.

Appena sarà possibile verranno date indicazioni anche in funzione di eventuali valutazioni condivise con le organizzazioni sindacali, in sede nazionale.

Cordiali saluti.



Il Presidente delle FISM Lombardia

GIAMPIERO REDAELLI
Giampiero Redaelli

